



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE TECNICO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE n. 11 / 2024

**OGGETTO: MODIFICA VIABILITÀ PER INSTALLAZIONE CANTIERE STRADALE
VIA MAZZINI N. 4.**

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta pervenuta da parte della ditta concessionaria in data 27/03/2024 protocollo n. 2667 nella quale viene richiesta l'autorizzazione alla realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico per i lavori in oggetto e successive mail;

CONSIDERATO che per garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza si renderà necessaria l'istituzione temporanea di un senso unico alternato e del divieto di sosta nell'area interessata dal cantiere;

VISTO il parere favorevole della Giunta Comunale;

PRESO atto che quanto sopra descritto comporterà la conseguente modifica temporanea della viabilità ordinaria,

RITENUTO di dover procedere al riguardo;

VISTO l' art. 7 del D.L. del 30/04/92 n° 285 del Nuovo Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione D.P.R. del 16/12/1992 n° 495;

ORDINA

**L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E/O
IMPIANTO SEMAFORICO E DEL DIVIETO DI SOSTA NELLE SEGUENTI VIE E DATE:**

- Via Mazzini in corrispondenza civico 4 , dalle ore 08,00 del giorno 29.04.2024 a fine lavori

- di garantire il transito pedonale e l'accesso alle proprietà laterali-attività commerciali in totale sicurezza.

- I richiedenti e/o concessionario dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare

l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente ed a coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione. Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco.

- I segnali di divieto di sosta, (inizio divieto e fine divieto) affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima della decorrenza della presente, riportandone il periodo di validità.

- In caso di inosservanza dell'applicazione dei provvedimenti previsti nella presente, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

SI PRECISA CHE:

Tutta la segnaletica prevista nella presente autorizzazione/Ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002). Pertanto il richiedente e/o concessionario dovrà sempre comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio di P.L., la data e l'ora di attuazione della presente Ordinanza ed il nominativo del tecnico responsabile della corretta attuazione dell'ordinanza, ed in particolare della posa della segnaletica e dell'adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

La presente Autorizzazione/Ordinanza è trasmessa al Servizio di Polizia Locale del Comune di Dosolo;

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Nell'avvertire che contro i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada, dà notizia della presente al pubblico, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e l'apposizione della prescritta segnaletica, incaricando dell'esecuzione gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria indicati dall'art. 12 del Decreto legislativo n° 285 del 30/04/1992.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241 avverte che contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa ricorso straordinario al Capo dello Stato (Presidente della Repubblica).

Li, 24/04/2024

IL RESPONSABILE
BELFANTI RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)